



Pace fiscale, in Gazzetta il decreto collegato alla Manovra 2019

24 OTTOBRE 2018

È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il [D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#), collegato alla Manovra di fine anno, e già in vigore. Molto importanti le misure contenute nel provvedimento, il cui testo è stato riformulato dal Consiglio dei Ministri del 20 ottobre scorso: dalla "pace fiscale", alla definizione agevolata delle liti pendenti, alle nuove norme sulla fatturazione elettronica, registrazione delle fatture, detrazioni Iva, alla "lotteria dei corrispettivi". Escluse, rispetto al provvedimento varato in prima battuta dal Governo, le disposizioni che prevedevano lo scudo fiscale, la possibilità di sanare i capitali

all'estero, nonché le esimenti penali riguardanti i reati tributari e le ipotesi di riciclaggio e autoriciclaggio.

Si riportano in un prospetto di sintesi le principali novità fiscali del decreto.

| La "NUOVA" ROTTAMAZIONE | |
|-------------------------|--|
| AMBITO APPLICATIVO | La definizione sarà ammessa per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. |
| DOMANDA | <p>Dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019, utilizzando l'apposita modulistica che sarà approvata nei prossimi giorni dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.</p> <hr/> <p>⚠ Attenzione</p> <p>Nella dichiarazione il debitore dovrà assumere l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.</p> <hr/> <p>Effetti della domanda</p> <p>La presentazione della dichiarazione di adesione determina:</p> <ul style="list-style-type: none">• la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;• la sospensione - fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute - degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;• l'inibizione all'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla predetta data;• il divieto di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;• la condizione di "non inadempienza" (e, perciò, di "regolarità") del debitore nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5mila euro, all'atto del pagamento - da parte della P.A. e delle società pubbliche - di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e D.M. n. 40/2008). |
| PROCEDURA | Entro il 30 giugno 2019 l'agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno aderito alla definizione l'ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. |

Importi dovuti e non dovuti

| VOCE | OBBLIGO di VERSAMENTO con la DEFINIZIONE |
|--|---|
| Capitale | SI |
| Interessi iscritti a ruolo | SI |
| Aggio | SI |
| Diritti di notifica della cartella di pagamento | SI |
| Spese esecutive eventualmente maturate | SI |
| Sanzioni incluse nei carichi | NO |
| Interessi di mora | NO |
| "Sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale | NO |

Rate

È possibile effettuare il pagamento dilazionato delle somme dovute, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, oppure in un numero massimo di 10 rate consecutive e di pari importo (in scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2019). Quindi il versamento dovrà essere effettuato in 5 anni.

! Attenzione

La scelta per il versamento rateale dovrà essere manifestata dal contribuente nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

Interessi per i versamenti rateali

Si applicheranno - a decorrere dal 1° agosto 2019 - nella misura del 2 per cento annuo.

! Attenzione


Non si applica l'[art. 19](#) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Compensazione

È ammessa la compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pa.

Procedure esecutive avviate prima dell'adesione alla definizione


Saranno estinte con il versamento della prima o unica rata.


| | |
|--|--|
| <p>MODALITÀ di PAGAMENTO</p> | <p>Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore in dichiarazione; • mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione; <p>presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano l'art. 12, comma 7-bis, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e il D.M. 24 settembre 2014.</p> |
| <p>ESCLUSIONI</p> | <p>Sono esclusi dalla definizione agevolata in commento gli importi relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • recuperi di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Ue 13 luglio 2015, n. 2015/1589; • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. |
| <p>MULTE STRADALI</p> | <p>La sanatoria si applicherà limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6, della Legge n. 689/1981.</p> |
| <p>RAPPORTO con le PRECEDENTI "ROTTAMAZIONI"</p> | <p>I debitori che hanno aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 1 del D.L. n. 148/2018 e che entro il 7 dicembre 2018 effettuano il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione - in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 - potranno usufruire del differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini. Tale versamento dovrà essere effettuato in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,3 per cento annuo a partire dal 1° agosto 2019.</p> <hr/> <p> Attenzione</p> <p>È precluso l'accesso alla nuova definizione agevolata ai soggetti che non provvederanno a versare le rate dovute per la definizione di cui all'art. 1 del D.L. n. 148/2017, che dovranno essere pagate entro il 7 dicembre 2018.</p> <hr/> <p>Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all'art. 6, comma 13-ter, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono tenuti ad effettuare il pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso art. 6 del D.L. n. 193/2016 e dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 148/2017, in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Su tali somme sono dovuti - dal 1° agosto 2019 - gli interessi allo 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019 l'agente della riscossione invierà un'apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati.</p> <p>Possono essere definiti anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti "rottamazioni", per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine.</p> |

| | |
|-------------------------------|--|
| <p>AMBITO di APPLICAZIONE</p> | <p style="text-align: center;">MICRO-CARTELLE</p> <p>La norma prevede l'annullamento automatico - alla data del 31 dicembre 2018 - dei debiti di importo residuo non superiore a 1.000, calcolato alla data di entrata in vigore del decreto-legge e comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.</p> |
| <p>SOMME GIÀ VERSATE</p> | <p>La norma dispone inoltre quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto restano definitivamente acquisite; • le somme versate dalla data di entrata in vigore del decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, oppure, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'art. 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. |


DEFINIZIONE AGEVOLATA delle LITI PENDENTI: CARATTERISTICHE

| | |
|----------------------------------|--|
| <p>AMBITO APPLICATIVO</p> | <p>Si deve trattare di controversie tributarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle quali sia parte l'Agenzia delle Entrate; • abbiano ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio; • in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. |
| <p>LITI ESCLUSE</p> | <p>Sono escluse dalla definizione le controversie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relative ad atti privi di natura impositiva; • concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali Ue, l'Iva riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. |
| <p>DOMANDA</p> | <p>Dev'essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione.</p> |
| <p>IMPORTI DOVUTI</p> | <p>La definizione avviene con il pagamento di un importo pari al valore della controversia; sono esclusi gli interessi, le sanzioni e gli altri accessori.</p> <p>Se l'Agenzia delle Entrate è soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del decreto, la definizione può avvenire con il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 50 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; • di 1/5 del valore, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. |
| <p>VALORE della CONTROVERSIA</p> | <p>Il valore della controversia è stabilito ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.</p> |

| | |
|--|---|
| LITI sulle SANZIONI NON COLLEGATE al TRIBUTO | <p>Per le controversie riguardanti esclusivamente sanzioni non collegate al tributo, occorre il pagamento del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del decreto; • 40 per cento negli altri casi (soccombenza del contribuente, mancanza di una pronuncia, ecc.). |
| LITI sulle SANZIONI COLLEGATE al TRIBUTO | <p>Per le controversie riguardanti esclusivamente sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame.</p> |
| RATEIZZAZIONE | <p>È ammessa fino a 20 rate trimestrali per importi sopra i 1.000 euro.</p> <p>Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.</p> <p>Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.</p> |
| COMPENSAZIONE | <p>Non è ammessa.</p> |
| TERMINI | <p>Le somme dovute per la definizione o la prima rata dovranno essere versate entro il 31 maggio 2019.</p> |
| CONTROVERSIE AUTONOME | <p>Occorre presentare una distinta domanda di definizione, entro il 31 maggio 2019, esente dall’imposta di bollo.</p> <hr/> <p> Attenzione</p> <p>Per controversia autonoma, si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.</p> <hr/> |
| ASSENZA di IMPORTI da VERSARE | <p>Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.</p> |
| SOSPENSIONE delle LITI | <p>Le controversie definibili sono sospese solo a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento; in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.</p> <p>Con il deposito, entro tale data, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, si determina l’ulteriore sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020.</p> |
| SOSPENSIONE dei TERMINI di IMPUGNAZIONE | <p>Per le controversie definibili, sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 luglio 2019.</p> |
| RAPPORTI con la “ROTTAMAZIONE” | <p>Qualora le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di “rottamazione” ex art. 1, comma 4, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifiche dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della lite è subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018.</p> |

| | |
|---------------------------|--|
| DINIEGO della DEFINIZIONE | Dovrà essere notificato entro il 31 luglio 2020 e potrà essere impugnato entro 60 giorni.  Attenzione Il processo si estingue in mancanza di un'istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte che ne ha interesse. |
| ENTI LOCALI | Entro il 31 marzo 2019 gli enti locali possono applicare la definizione agevolata in esame alle controversie nelle quali sono parte. |
| COOBLIGATI | La definizione che sia stata perfezionata dal coobbligato, produce effetti anche per gli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. |

DEFINIZIONE AGEVOLATA dei PVC (PROCESSI VERBALI di CONTESTAZIONE)

| | |
|-------------------------|--|
| CONDIZIONI | È possibile definire solo i verbali per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all' art. 5, comma 1 , del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. |
| TERMINI | Sono definibili i processi verbali di constatazione, notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso la presentazione – entro il 31 maggio 2019 - di una dichiarazione integrativa o della prima dichiarazione, e il versamento – entro il 31 maggio 2019 - per intero delle imposte autoliquidate.  Attenzione Non devono essere versati interessi e sanzioni. |
| COMPENSAZIONE | È esclusa. |
| TERMINI DI ACCERTAMENTO | Con riferimento ai periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui sopra, sono prorogati di due anni i termini di cui all' art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, all' art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all' art. 20, comma 1 , del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. |


DEFINIZIONE AGEVOLATA degli ATTI del PROCEDIMENTO di ACCERTAMENTO

| | |
|-----------------|--|
| ATTI DEFINIBILI | La norma prevede la possibilità di accedere alla definizione agevolata anche per i seguenti atti, se notificati entro la data di entrata in vigore del decreto (semprechè non vengano impugnati e siano ancora impugnabili alla stessa data): <ul style="list-style-type: none"> • avvisi di accertamento; • avvisi di rettifica e di liquidazione; • atti di recupero. |
|-----------------|--|

| | |
|---------------------------|---|
| IMPORTI DOVUTI | La definizione agevolata si perfeziona con il versamento delle somme dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto o, se più ampio, entro il termine di cui all' art. 15, comma 1 , del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la medesima data. |
| INVITI al CONTRADDITTORIO | Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli artt. 5, comma 1 , lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del D.Lgs. n. 218/1997, notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, possono essere definiti con il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data. |
| ACCERTAMENTI con ADESIONE | Gli accertamenti con adesione sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto possono essere perfezionati con il pagamento, entro il termine di cui all' art. 8, comma 1 , del D.Lgs. n. 218/1997, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori. |
| PAGAMENTO RATEALE | Per tutte le definizioni di cui sopra è possibile optare per il versamento rateale, fino a 20 rate trimestrali di pari importo. |
| COMPENSAZIONE | È vietata. |
| VOLUNTARY DISCLOSURE | Gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all' art. 5-quater del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , sono esclusi dalla definizione agevolata. |

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE

| | |
|---------------------------------------|--|
| CORREZIONE di ERRORI in DICHIARAZIONE | <p>È possibile correggere errori od omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini dei seguenti tributi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imposte sui redditi e relative addizionali; • imposte sostitutive delle imposte sui redditi; • ritenute; • contributi previdenziali; • Irap; • Iva. |
| TERMINE | 31 maggio 2019. |

| | |
|-----------------------------|---|
| PROCEDURA | <p>Il contribuente è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inviare una dichiarazione integrativa speciale all'Agenzia delle Entrate (ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) per uno o più periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non sono scaduti i termini per l'accertamento; • versamento in un'unica soluzione l'importo dovuto, entro il 31 luglio 2019, senza avvalersi della compensazione. Il versamento può essere ripartito in 10 rate semestrali di pari importo e in tal caso il pagamento della prima rata dev'essere effettuato entro il 30 settembre 2019. <hr/> <p> Attenzione</p> <p>Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento in unica soluzione o della prima rata.</p> <hr/> |
| PRECLUSIONI | <p>La definizione in esame non può essere esperita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016; • se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di applicazione della procedura; • per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero, per i redditi prodotti in forma associata di cui all'art. 5 del Tuir e dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza fiscale (con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di atti a carico delle società dagli stessi partecipate). |
| DICHIARAZIONE INTEGRATIVA | <p>È irrevocabile, e dev'essere sottoscritta personalmente.</p> |
| LIMITI | <p>L'integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di 100mila euro di imponibile annuo, e comunque di non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato. In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite di cui agli artt. 8 e 84 del Tuir, l'integrazione degli imponibili è comunque ammessa fino a 30mila euro.</p> |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA | <p>Sul maggior imponibile integrato - per ciascun anno di imposta - si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile Irpef o Ires un'aliquota pari al 20 cento ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'Iva; • un'imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota pari al 20 per cento; • l'aliquota media per l'Iva, risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta o soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non è possibile determinare l'aliquota media, si applica l'aliquota ordinaria. |
| OMESSO o CARENTE VERSAMENTO | <p>La dichiarazione integrativa speciale è titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati; sono inoltre dovuti gli interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 30 giorni successivi alla scadenza.</p> |

| | |
|---|--|
| DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE (1) | <p align="center">DEFINIZIONE AGEVOLATA per SOCIETÀ ed ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE</p> <p>Possono usufruirne anche le società ed associazioni sportive dilettantistiche che risultino iscritte al Coni, nel limite complessivo di 30mila euro di imponibile annuo.</p> |
| DEFINIZIONE AGEVOLATA degli ATTI del PROCEDIMENTO di ACCERTAMENTO (1) | <p>Sono ammesse anche le società ed associazioni sportive dilettantistiche che risultino iscritte al Coni: a tal fine occorre versare un importo pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 per cento delle maggiori imposte accertate (per l'Iva si veda sotto); • 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti. <hr/> <p>⚠ Attenzione</p> <p>L'Iva è però dovuta per intero.</p> <hr/> |
| DEFINIZIONE AGEVOLATA delle LITI PENDENTI (1) | <p>Si perfeziona con il versamento di un importo pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40 per cento del valore della lite e al 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del decreto, questa penda ancora nel primo grado di giudizio; • 10 per cento del valore della lite e al 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio del Fisco nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del decreto; • 50 per cento del valore della lite e al 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del decreto. |

(1) Tale definizione agevolata non è ammessa qualora l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a 30 mila euro per ciascuna imposta, Ires o Irap, accertata o contestata. In tal caso resta ferma la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti secondo le regole ordinarie.

| NOVITÀ in MATERIA di FATTURAZIONE | |
|--|--|
| FATTURA ELETTRONICA - SANZIONI | <p>Esclusa l'applicazione di sanzioni per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 in caso di emissione della fattura elettronica oltre il termine, ma comunque nei termini relativi alla liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale): così dispone il nuovo art. 1, comma 6, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.</p> <hr/> <p>⚠ Attenzione</p> <p>Si applicano invece le sanzioni nella misura del 20 per cento se la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.</p> <hr/> <p>Cessionario</p> <p>Se il cessionario ha detratto l'imposta in assenza di una fattura elettronica, nei confronti del medesimo non si applicano le sanzioni qualora il documento venga emesso entro i termini della propria liquidazione periodica</p> |
| EMISSIONE delle FATTURE | <p>Dal 1° luglio 2019, le fatture potranno essere emesse entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione (art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972).</p> |

| | |
|--|--|
| <p>REGISTRAZIONE delle FATTURE EMESSE</p> | <p>Tutte le fatture emesse devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 633/72).</p> <hr/> <p>! Attenzione</p> <p>È peraltro confermata la deroga contenuta nell'art. 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), del D.P.R. n. 633/1972.</p> <hr/> |
| <p>NUMERAZIONE PROGRESSIVA delle FATTURE</p> | <p>Viene abrogata (art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972).</p> |
| <p>DETRAZIONE IVA</p> | <p>Il diritto alla detrazione può essere esercitato per tutte le fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100).</p> <hr/> <p>! Attenzione</p> <p>La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno di imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell'anno successivo.</p> <hr/> |
| <p>INVIO dei CORRISPETTIVI</p> | <p>Viene introdotto l'obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Viene quindi superato l'attuale regime opzionale di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).</p> <hr/> <p>! Attenzione</p> <p>A tal fine gli operatori dovranno dotarsi di strumenti hardware e software (i cosiddetti <i>Registratori Telematici - RT</i>).</p> <hr/> <p>Decorrenza Tale obbligo entrerà in vigore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400 mila euro; • dal 1° gennaio 2020, per tutti gli altri. |
| <p>"LOTTERIA dei CORRISPETTIVI"</p> | <p>Partirà dal 1° gennaio 2020.</p> <hr/> <p>! Attenzione</p> <p>Si ricorda che l'iniziativa è prevista dall'art. 1, commi da 537 a 544, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).</p> <hr/> |